

Numero di Registro 7651/4170

Atto Controverbi della parte

Cooperativa a responsabilità limitata "Consolidata"  
"Cooperativa Agricola per l'Alto Adriatico" (1)

Casi nati in giudizio

Meubach di Savio, Principe di Savoia

deputato generale del Regno

hanno nell'anno corrente querelato e ingiuriato

il giorno 24/12/1945 presso l'Ufficio di P. S. di

San Felice, nella casa posta in via

Benedetto al C. N. 68.

Durante a medesimo fine moriva su Com.

Vittorio, sotto custodia a Venezia,

inviato presso il Collegio Notarile del

Distretto di Dogana Venezia, dove l'anno

stesso dei testimoni ai quali i loro

giuramenti infranti. Cui il mio

giuramento è stato pronunciato, sono

presenti i signori:

Luigi Varo di Alò, nato e residente a San

Felice

Mora 40% di Adolfo, nato e residente a

San Felice

Gen. Francesco fu Clemente, nato e residente

in San Felice

REGISTRATO A QUALCUNA... 7.1.1946

ATTI Pubblici... 114 N. 291 F. 66.

ESATTO... 15



Luigi	L.	41.40
Adolfo	"	28.75
Bohlo	"	1.00
	L.	71.15

Il Procuratore

Massachusetts State

of the State

Baron & Gorman

Leah Lane

Bonini Gino di Pietro, sent a letter, et  
reside a Gallen,

Caracciolo Michele fu Maurizio, sent a  
letter, reside a Gallen;

Caracciolo Giovanni di Ferdinando, sent a  
letter, reside a Gallen,

Caracciolo Donato fu Antonio, sent a  
letter, reside a Gallen

Caracciolo Antonio di Paraisio, sent a  
letter, reside a Gallen

Caracciolo Felice di Antonio, sent a  
letter, reside a Gallen

Caracciolo Giovanni di Tommaso, sent a  
letter, reside a Gallen

Caracciolo Antonio di Antonio, sent a  
letter, reside a Gallen

Caracciolo Carlo di Antonio, sent a  
letter, reside a Gallen

Caracciolo Marco di Antonio, sent a  
letter, reside a Gallen

Caracciolo Antonio di Tommaso, sent a  
letter, reside a Gallen

Caracciolo Antonio di Ferdinando  
sent a letter, reside a Gallen

Caracciolo Giovanni di Luigi, sent

A Galileo e i suoi studenti  
 nella agnizione, riduci ed ignora ed ex  
 servato in forma di

Detti esperimenti, e tutti i suoi  
 e della cui identità personale sono  
 presentemente esenti, con il presente  
 atto concesso e appulso quanto  
 segue:

1/8 Costituito fra i suddetti, una  
 la Cooperativa e responsabilità  
 parte con la denominazione di Cooperativa  
 per acquisto per Reduci. Una sede per  
 fra i soci arbitri della mutualità e delle  
 per la casa e rifugio di acquisto e vendita  
 e vendere agenzie agenzie per la lavorazione dei  
 prodotti del suolo anche in tutto il paese di  
 via di lavoro a messaggio, e causato <sup>3/3</sup>!

Una sera notte delle somme fornite  
 dallo Stato di: esperimenti, con  
 ingegno e di allego al presente con tutto  
 la lettera H, richiedendo il titolo di  
 e appennato in ogni sua parte.

2) La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali; e l'limitazione all'ammontare della quota sottoscritta.

3) Il capitale sociale è formato da un numero illimitato di quote sociali. Il valore di ciascuna <sup>(16)</sup> della stessa o di un'altra, da eventuali favori o inadempienze, dal fondo costituito dai soci nuovi ammessi e dai fondi dei soci in generale a titolo di riserva e fondo di amministrazione, da ogni altro fondo e accantonamento costituito a discrezione o per particolari rischi o in favore di soci futuri.

4) Ogni socio ha sottoscritto e versato il valore di una quota.

5) L'esercizio sociale va dall'1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per il primo anno, l'esercizio avrà inizio dal giorno della costituzione della società e terminerà al 31 dicembre 1946.

6) Il numero dei soci è illimitato.

7) Ogni socio è obbligato al versamento di almeno una quota all'atto stesso di ammissione.

8) Oltre ai soci così previsti dalla legge,

il recano il commento al socio  
 a) che ha preceduto i requisiti richiesti  
 per l'ammissione  
 b) che sono in terra per cui l'ammessione  
 si partecipa al raggiungimento degli  
 scopi sociali  
 c) in caso di proroga della durata della  
 società  
 d) gli utili netto saranno distribui-  
 ti:  
 a) una parte del 20% al socio i cui  
 va onerosa  
 b) una dividendo al socio con riferimento al  
 l'interesse sulle quote sociali  
 L'assemblea statuto, sua deliberazione e fini  
 amministrative di soci e alle loro proprietà  
 sono organi sociali:  
 A) L'assemblea la quale è l'organo  
 rappresentativo  
 La sua convocazione sarà fatta a mezzo  
 d'invito da pubblicarsi in iscritto all'ori-  
 gine del giornale, nell'oggi di martedì, giovedì, o  
 la Domenica o Regg. Festivi, almeno otto  
 giorni prima di quella fissata per l'assemblea  
 la e da convocarsi a ciascun socio a

Zecchi Vico  
 Berni Guarnieri  
 Morello

metto di lettere semplici.

B) Il Consiglio di Amministrazione deve essere  
fatto di cinque membri eletti dall'as-  
semblea fra i soci.

Durare in carica due anni e sarà sem-  
pre rieleggibile.

Torre di Spuntato dal partito Cassiano  
e non meno di 1/3 e Cassiano.

Il Consiglio di Amministrazione è  
investito dei più ampi poteri per la ge-  
ranza della società? Potrebbe, fra l'altro,  
gli spetta:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni  
dell'assemblea.

b) formulare i bilanci.

c) compiere il regolamento interno di  
risposta all'approvazione dell'assemblea  
di formulare tutti gli atti e documenti di  
ogni genere, usanti all'attività sociale.

d) compiere procure in generali e  
speciali.

e) assumere e licenziare il personale  
della società, provvedere le contribuzioni  
in e le mansioni.

f) dare l'adesione alla società ad ogni

persone federali e contabili.

A) Abbinare circa l'ammontare, il  
recesso, la decadenza e l'estensione dei  
soci.

B) Compilare tutti gli atti di assemblea  
e di ordinaria amministrazione che  
comunque rivestono nell'oggetto  
sociale, fatto eccezione soltanto di  
quelli che per disposizione della legge  
sull'atto costitutivo, sono riservati  
all'assemblea.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione,  
tenuto, rappresenta legalmente la  
società; se ha la procura sociale,  
prende le decisioni e del Consiglio  
di Amministrazione.

In caso di impedimento, è sostituito  
dal Vice-Presidente.

C) Il Collegio Sindacale composto di  
tre membri effettivi e di due supplenti,  
nominato dall'assemblea.

D) Il Collegio dei Revisori, composto  
di tre membri eletti dall'assemblea  
soci.

Il profitto non gravato a favore soci.

10/ da decate della societa di ...  
anni dieci e petri esse promozioni,  
... e ... di ... di ...  
...  
-----

L'occupazione principale delle ...  
...  
-----

All' ...  
-----

Principali: ...  
-----

Via ...  
-----

...  
-----

...  
-----

...  
-----

Tutti i ...  
-----

A ...  
-----

Bernardo ...  
-----

...  
-----

A ...  
-----

...  
-----

A ...  
-----

...  
-----

...  
-----

L'occupazione ...  
-----

...  
-----

A ...  
-----



Tutto quello secondo che si vede nel  
logorismo del presente, vennero indicati  
dall'archidiacono quindici, come d'uso  
si videro talora da parte dell'armano  
alla sua tesi -

Alle prime dei figli, intendent, sono de  
legati i figliuoli Lucio, Vasco, Maria  
Giovanni, Giovanni -

Le quali del presente alla pace e amore del  
la salute -

Intanto si scotano lo scrivero parte  
alt, da una letto prima delle sottopri-  
tione, mediantemente all'allegato, cui  
compromesso si, e vice, e finalmente,  
lo apparenza e Compromesso e  
mezzo lo fatto in vero -

Carichi in tre parti di Carlo, Carlo, e  
tutto quello di avere messo su fuoco  
otto e guaiati della casa. <sup>(1)</sup> Ippolito, <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>  
<sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup> <sup>(6)</sup> <sup>(7)</sup> <sup>(8)</sup> <sup>(9)</sup> <sup>(10)</sup> <sup>(11)</sup> <sup>(12)</sup> <sup>(13)</sup> <sup>(14)</sup> <sup>(15)</sup>  
apparenza e Contratto si, e ridotti a casa  
partecipazione, acquiescenza, e  
e materiale occasione alla Cardine  
in due parti di proprii o anelli  
in lavoro in -

Spese	16)	T'agguogan: Crascione
Cash	8 9.00	Perche' alcuni quattro da un certo
Spese	56.00	no pochi. letto nel'atto al campo
Cap. og.	122.00	recchi ch' le scapicume
Mel	10.00	
Don.	95.00	
Tot. og.	41.15	
	<u>273.15</u>	

*[Handwritten signature]*

- Zecchi Vito
  - Berti Guarnino
  - Mora Lino
  - Bonini Agostino
  - Cacciani Emidio
  - Laudani Sergio
  - Scandell. Gioacchino
  - Ylleni Amos
  - Simonazzi Felice
  - Bianchi Giovanni
  - Vignani Aldo
  - Berelli Celso
  - Bedarone Antonino
  - Lapini Amos
  - Luppi Giovanni
  - Bonelli Mario
- [Handwritten signature]*



Alligato A  
al Num. di Rep. 4631  
4170

STATUTO

della Società Cooperativa Agricola fra Reduci con sede in Gualtieri, ~~Società~~ Cooperativa a responsabilità limitata.

TITOLO I° =

Costituzione = Sede = Scopo e Durata

Art. I° =

E' costituita con sede in Gualtieri una Società Cooperativa a responsabilità limitata, con la denominazione : Cooperativa Agricola fra Reduci.

Art. 2° =

La società ha la durata di anni dieci e potrà essere prorogata, salvo e riservato il diritto di recesso al socio dissenziente.

Il Consiglio di amministrazione curerà l'adesione della Cooperativa all'associazione sindacale provinciale delle imprese cooperative della corrispondente categoria, nei modi e con le condizioni previsti dagli statuti dell'associazione sindacale stessa.

Art. 3° =

La società intende far partecipare i soci ai benefici della mutualità e della cooperazione e si prefigge i seguenti scopi:

- a) acquistare e vendere fondi
- b) condurre aziende agricole per la lavorazione dei

*M. Lora*

*Foro  
Gualtieri  
Gualtieri*

*Foro  
Gualtieri  
Gualtieri*

prodotti del suolo, anche se sotto forma di assunzione di terreni a mezzadria, affittanza e contratti aziendali di compartecipazione.

c) acquistare macchine attrezzi e materie necessarie alla conduzione dei fondi di proprietà o assunti in lavorazione.

## Titolo II° =

### Soci

#### Art. 4° =

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci tutti i Reduci, che risiedono nel Comune di Gualtieri la cui attività professionale si è per la maggior <sup>41</sup>te = splicata in lavori di coltivazione del terreno o come affittuari, o come mezzadri o come compartecipanti o come giornalieri.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare della quota sottoscritta.

#### Art. 5° =

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al consiglio di amministrazione, specificando:

- a) nome, cognome, paternità domicilio e cittadinanza
- b) sottoscrivere almeno una quota del valore nominale di lire 200 (duecento)

#### Art. 6° =

L'accoglimento della domanda di ammissione di <sup>di</sup> rinnovo <sup>I</sup>

é deciso dal consiglio di amministrazione.

Il nuovo ammesso, deve versare l'intera quota sociale sottoscritta, nonché l'importo del sopraprezzo di essa stabilito a nomma dell'art.17.

Non adempiendo anche ad uno solo di tali obblighi entro un mese dalla comunicazione della deliberazione del consiglio relativa all'accettazione della domanda

questa si intenderà come non avvenuta, e gli eventuali versamenti effettuati nel frattempo per tassa di ammissione od altro verranno rimborsati purché la <sup>3</sup>/<sub>1</sub>

I soci sono obbligati:

a) al conferimento della rispettiva quota sociale e dell'importo sul sopraprezzo di essa, nei termini indicati nell'art.17.

b) conferire tutto il latte prodotto dalle vacche di cui al comma 6 dell'art.5 ad eccezione della parte destinata al consumo familiare ed allevamento del bestiame. Il latte deve essere integro, sano e pulito.

b) ad osservare lo statuto; il regolamento interno, e le deliberazioni prese dall'assemblea del Consiglio di Amministrazione.

*c) a prendere parte [specie] 5*

Art. 8°

La qualità di socio si perde per scioglimento quando ribatte e persona giuridica; per morte se il socio è persona fisica, nonché per recesso, per decadenza e

*Mora Dho*

*Carlo Berni Guarnini*

*Storzi...*

per esclusione.

Art. 9° =

(7)

Nel caso di scioglimento di una persona giuridica i liquidatori di essa hanno il diritto di richiedere ed ottenere dalla società la restituzione della quota versata dalla persona giuridica in liquidazione con le modalità e nella misura stabilita dall'art. 14 primo e terzo comma.

Nel caso di morte di un socio, gli eredi hanno diritto qualora non preferiscano continuare nella società al rimborso della quota sociale versata dal loro defunto causa nella misura e con le modalità stabilite dall'art. 14 salvo la loro responsabilità a norma di legge.

Pertanto entro sei mesi dalla morte del loro defunto causa dovranno comunicare alla società se preferiscono continuare nel rapporto sociale, oppure se intendono ritirare la quota ad essi spettante.

Art. 10° =

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il recesso è consentito al socio:

- a) che ha perduti i requisiti richiesti per l'ammissione a termini dell'art. 4
- b) che non si trova più in condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al consiglio di amministrazione constatare se  
si corrono i motivi che, a norma del presente statu-  
to e della legge, legittimino il recesso e a provve-  
dere in conseguenza nell'interesse della società.

Art. II° =

La decadenza è deliberata dal consiglio di amministra-  
zione nei confronti del socio che verrà a trovarsi in  
una delle condizioni indicate nell'ultimo comma dell'=  
l'art. 4 oppure che abbia perduti i requisiti per l'am-  
missione.

Art. I 2° =

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal con-  
siglio di amministrazione essere escluso il socio che:

a) non osserva le disposizioni dell'atto costitutivo  
e del regolamento previsto dall'art. 37, oppure le de-  
=liberazioni dell'assemblea e del consiglio di ammini-  
strazione legalmente prese;

b) senza giustificati motivi, non adempie puntualmen-  
te gli impegni assunti a qualunque titolo verso la

società) o si rende moroso nel pagamento della quota  
sociale sottoscritta; in questi casi il socio moroso  
deve essere invitato a mettersi in regola coi paga-  
menti e l'esclusione può aver luogo soltanto trascor-  
si due mesi dal detto invito e sempre che il socio si  
mantenga inadempiente;

*Maria Lino*

*Caro*

*Luigi*

*Beroni Giamini*

*Compagnoni*

c) in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la società o fomenta dissidi e disordini fra i soci:

d) senza preventiva autorizzazione scritta dal consiglio di amministrazione, prende parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelle della società.

Art. 13° =

Le deliberazioni prese dal consiglio di amministrazione a norma degli art. 9-10-11 e 12 devono essere comunicate a mezzo di lettera raccomandata all'interessato; il quale può ricorrere al collegio dei probiviri o al tribunale. Il ricorso ai probiviri, sotto pena di decadenza deve essere proposto con lettera raccomandata entro 30 giorni dal ricevimento delle comunicazioni della deliberazione. Esso non ha effetto sospensivo.

Art. 14° =

Agli eredi del socio defunto nonché al socio receduto o dichiarato decaduto, la liquidazione della quota sociale avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso a termini dell'art 2599 c.c., tenuto però conto soltanto del fondo particolare di



cui alla lettera *d* dell'art.15.

I soci esclusi hanno diritto al rimborso della quota versata secondo i risultati del bilancio dell'esercizio in cui l'esclusione diventa efficace, in misura, però mai superiore al valore nominale della quota stessa:

L'eventuale maggior valore della quota, sarà trattato dalla società a titolo di spesa e devoluto al fondo di riserva ordinario.

In ogni caso, il consiglio di amministrazione potrà, quando vi sia motivo di garantire la società od i soci, rinviare il rimborso sino a due anni dall'approvazione del suddetto bilancio.

### Titolo III

#### Patrimonio sociale

#### Art.15°

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore a lire cento nè superiore al limite massimo stabilito dalla legge.
- b) dalla riserva ordinaria
- c) da eventuali riserve straordinarie
- d) dal fondo costituito dai soci nuovi ammessi e da parte dei soci in generale a titolo di soprapprezzo

*Mora Lho*

*Reuli. Vano*

*Gennaro*

*Gennaro*

delle quote sociali e tassa di ammissione a norma dell'art.17)

e) da ogni altro fondo ed accantonamento costituiti a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri.

Art. 16°=

La riserva ordinaria è costituita dalle quote di utili di cui all'art.19. Essa non può essere ripartita fra i soci durante l'esistenza della società. Le somme versate dai soci a norma dell'art.17 per soprapprezzo della quota sociale rispettiva, saranno accantonate in un fondo particolare ai fini e determinazione del valore della quota sociale nei casi previsti dall'art.14.

Art.17°=

Il nuovo azionista oltre l'importo della quota sociale, sottoscritta deve versare una somma a titolo di soprapprezzo di questa, da determinarsi dal consiglio di amministrazione in proporzione dell'ammontare della detta quota, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato, esclusa sempre fra queste, la riserva legale. Il detto soprapprezzo è dovuto anche dai soci che sottoscrivono aumenti della rispettiva quota sociale nel corso dell'esistenza della società in proporzione degli aumenti

stessi. La disposizione di cui al comma precedente, non si applica agli aumenti delle quote sociali determinati dagli accreditamenti di cui all'art. 21

Art. 18° =

La quota sociale e il relativo sopraprezzo, possono essere versati a rate e precisamente:

- a) almeno un quinto all'atto della sottoscrizione
- b) il rimanente in quattro rate annuali entro il 20 dicembre di ciascuno dei quattro anni dalla sua emissione.

Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o vincolo senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione, esse non possono essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la società.

Titolo IV° =

Esercizio sociale = Bilancio =

Art. 19° =

L'esercizio sociale va dall'1° Gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo. Alla fine di ogni esercizio, il consiglio di amministrazione provvede alla compilazione del bilancio sociale previo un esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza. I residui attivi del bilancio verranno così ripartiti:

- a) non meno del 20% al fondo di riserva legale ordinaria

*Flora L...*

*Luca...*  
*Ferrari...*

*...*

b) un dividendo ai soci non superiore all'interesse legale sulle quote sociali. L'eventuale avanzo verrà destinato a fini assistenziali ai soci e alle loro famiglie.

Art. 20° =

L'assemblea può sempre deliberare che in deroga alla disposizione dell'articolo precedente, sia devoluto al fondo di riserva la totalità dei residui attivi risultanti dal bilancio.

Art. 21° =

L'assemblea può inoltre deliberare che i dividendi spettanti ai soci a norma dell'art. 19, siano tratti dalla società ed accreditati a ciascuno di essi in aumento della rispettiva quota sociale purchè non sia superato il limite massimo stabilito dalla legge.

TITOLO V

Organi sociali

a) Assemblea

Art. 22° =

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata dal consiglio di amministrazione ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale;

a) per discutere, approvare o modificare il bilancio

b) per eleggere o surrogare i componenti degli organi sociali

c) per trattare tutti gli argomenti che sono di sua competenza o che siano posti all'ordine del giorno. I soci hanno diritto di far inscrivere all'ordine del giorno la trattazione di determinati argomenti, a condizione, però, che la domanda relativa sia presentata per iscritto non più tardi della chiusura dell'esercizio sociale, da almeno tanti soci che rappresentino un quinto di tutti i voti spettanti ai soci che hanno diritto di voto nell'assemblea. Le assemblee straordinarie possono essere convocate quante volte il Consiglio di amministrazione lo ritenga utile alla società, nonchè per la trattazione di argomenti che la legge attribuisce alla competenza di esse, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un numero di soci previsti nel comma precedente, oppure dal collegio sindacale con l'indicazione degli oggetti da trattare. IN questi casi l'assemblea deve essere convocata non oltre 30 giorni dalla richiesta.

Art. 23° =

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria; sarà fatta a mezzo di avviso da pubblicarsi insieme all'ordine del giorno nel Foglio Annunzi legali della Provincia di Reggio Emilia, da pubblicarsi a ciascun socio almeno otto giorni prima della radunanza a mezzo di lettera semplice.

*Nov. 1885*

*Centi - Vero*

*Boni - Guarneri*

*Scorza - ...*

Nell'avviso suddetto può essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che può aver luogo anche nel giorno successivo a quello stabilito per la prima.

In mancanza di tali formalità, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e sono intervenuti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi. Tuttavia in questa ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 24°=

Le assemblee tanto ordinarie che straordinarie sono valide qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei voti di cui dispongono tutti i soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati alla adunanza. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della società e sulla modifica dell'oggetto sociale, l'assemblea per essere valida deve essere costituita tanto in prima quanto in seconda convocazione.

ne ,almeno dai tre quinti dei soci e le deliberazioni relative debbono essere prese, da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

La deliberazione relativa alla trasformazione della società in una società non cooperativa, deve essere presa da un'assemblea appositamente convocata e col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti dei voti di cui dispongono tutti i soci. I dissenzienti hanno diritto di recedere dalla società e di ottenere il rimborso della rispettiva quota in proporzione dell'attivo sociale, secondo le risultanze dell'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Art. 25° =

Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano. Dovranno farsi per appello nominale, quando ne faccia domanda un numero di soci che rappresentino un quinto di tutti i voti dei soci presenti o rappresentati. Le elezioni delle cariche sociali possono farsi per acclamazione. Quando si tratta di argomenti che riguardano gli amministratori, i sindaci e il direttore, oppure loro parenti ed affini sino al secondo grado incluso, le votazioni devono farsi a schede segrete.

Art. 26° =

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'ammonta=

*Alora Tho*

*Luigi Pano  
Rosa Sibilini*

*Lucy y. sub.*

re della quota sottoscritta. In casi di malattia o di altro impedimento, i soci possono farsi rappresentare nelle assemblee soltanto da altri soci mediante deleghe scritte. I relativi documenti dei quali deve essere fatta menzione nel corso del processo verbale, devono essere conservati dalla società. Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci. Non possono essere mandatari né gli amministratori né gli impiegati della società.

Art. 27°=

L'assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta normalmente dal presidente del consiglio di amministrazione e in sua assenza dal vice-presidente salvo che l'assemblea non elegga lei chi debba presiederla. In ogni caso il presidente è eletto dall'assemblea quando non siano presenti né il presidente né il vice presidente del consiglio di amministrazione. Alla nomina del segretario dell'assemblea provvede il presidente di questa. Il segretario può essere una persona che non sia socio. Se avvengono votazioni a schede segrete, lo stesso presidente sceglierà fra i presenti due scrutatori. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto dal notaio.



## b CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

## Art. 28°=

Il Consiglio di amministrazione è composto di cinque membri eletti dall'assemblea fra i soci.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione, durano in carica due anni e sono sempre rieleggibili.

Essi non hanno diritto a compenso, tuttavia l'assemblea può deliberare la concessione di medaglie di presenza.

Ad essi spetta il rimborso di spese sostenute per conto della società e nell'esercizio delle loro mansioni.

Nella prima riunione i consiglieri eleggono tra di loro un presidente e un vice presidente, qualora non siano stati eletti dall'assemblea.

## Art. 29°=

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente almeno una volta al mese nonché tutte le volte che egli lo riterrà utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza, e nei casi di urgenza, a mezzo di messo o di telegramma,

in modo che consiglieri e sindaci effettivi, almeno un giorno prima della riunione, ne siano informati.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga almeno

La maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le votazioni sono normalmente palesi, sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci, o gli amministratori o il direttore generale, oppure loro parenti o affini fino al terzo grado.

A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente, nelle segrete la parità importa reiezione della proposta.

Art. 30° =

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta fra l'altro, al Consiglio di amministrazione  
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea

b) formulare i bilanci

c) compilare il regolamento interno previsto dall'art 30 da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociali.

e) conferire procure sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al presidente dell'articolo 30°

guente

- e) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le retribuzioni e le mansioni
- f) dare l'adesione della società ad organismi federali e consortili
- g) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza o l'esclusione dei soci
- h) deliberare tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione di legge o dell'atto costitutivo, siano riservati all'assemblea.

c) PRESIDENTE

Art. 31° =

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociali.

Il Presidente, perciò; è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo rilasciandone liberatorie quietanze.

Ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti sia attive che passive riguardanti la società, davanti a qualsiasi autorità, giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del consiglio di amministra=

zione ; può delegare i propri poteri in tutto o in parte al vice presidente e a un membro del consiglio, nonchè con speciale procura, ad impiegati della società.

Nell'assenza o impedimento del presidente, tutte le di lui mansioni spettano al vice-presidente.

#### a) COLLEGIO SINDACALE

##### Art. 32

Il collegio sindacale si compone di tre membri e di due supplenti eletti dall'assemblea anche fra non soci.

I sindaci durano in carica tre anni e sono sempre rileggibili.

La carica di sindaco è normalmente gratuita, l'assemblea però ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di fissare un emolumento annuale per il collegio sindacale.

##### Art. 33°

Il collegio sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo e accetta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite con le risultanze dei libri e della scrittura a norma di legge. Il collegio sindacale deve altresì accertare ogni

trimestre, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli, in pegno, cauzione o custodia.

I sindaci possono in ogni momento procedere anche individualmente, ad atti di ispezione di controllo.

Il collegio sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Degli accertamenti eseguiti, deve farsi constatare nell'apposito libro.

I sindaci hanno infine, tutti i compiti ed i doveri stabiliti dalla legge.

#### e) COLLEGIO DEI PROBIVIRI

##### Art. 34° =

Il collegio dei probiviri è costituito da tre membri nominati dall'assemblea.

Non possono essere soci, durano in carica tre anni e sono rileggibili e non hanno diritto ad indennità o retribuzione.

Potranno tuttavia ricevere medaglie di presenza nella misura da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

##### Art. 35° =

I soci e la società sono obbligati a rimettere alla decisione del collegio dei probiviri la risoluzione di tutte le controversie relative all'interpretazio-

ne delle disposizioni contenute nell'atto costitutivo nonchè quelle derivanti da deliberazioni dell'assemblea o del consiglio di amministrazione.

Il collegio deve prestarsi a decidere tutte quelle controversie che i soci e la società intendessero di sottoporre ad esso, sempre che si tratti di argomenti che concernino i rapporti sociali o riguardino affari intervenuti fra società soci e che possano formare oggetto di compromesso.

Gli amministratori ed il personale dipendente della società sono tenuti a dare ai probiviri le informazioni e i chiarimenti di cui venissero richiesti.

I probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità.

Essi non hanno l'obbligo di sottoporre le loro decisioni alle formalità di deposito stabilite dal codice di procedura civile.

## TITOLO VIII

### Disposizioni generali e finali

#### Art. 36

Il funzionamento tecnico e amministrativo della società sarà disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal consiglio di amministrazione e da approvarsi dall'assemblea generale dei soci.

Il regolamento andrà però in vigore tosto che sarà

compilato dagli amministratori ma dovrà essere sottoposto all'esame ed all'approvazione della prima assemblea ordinaria o straordinaria, la quale potrà apportarvi le modifiche che riterrà del caso.

Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore quando sia nominato, i poteri del comitato esecutivo, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, quando siano stati costituiti, nonché le mansioni ed i trattamenti economici dei dipendenti della società.

Art. 37°

In qualunque caso di scioglimento della società l'assemblea con le maggioranze stabilite nell'art. 24 per ultimo comma, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

Nel caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso capitale effettivamente versato dai soci, deve essere devoluto al fini di pubblica utilità, dei quali è competente a giudicare l'amministrazione finanziaria.

Art. 38°

Per quanto non è previsto o contemplato nel presente statuto valgono le disposizioni di legge.

<sup>91</sup> / Aggiungan: parte

<sup>3</sup> / Aggiungan: soci / <sup>4</sup> / Aggiungan: reddito  
 ne venga ristabilito per iscritto non oltre

tu cum della detta communiore -

<sup>4)</sup> I nel'equal regno sopponere necessitate parole de' b' conferenti & se' giudite -

<sup>5)</sup> I all'equal regno quicquid parole sopponere de' b' p' & iudici' -

<sup>6)</sup> I aggiungere: in leui: di lavoro, esclusi gli inabili, di molti tali, dopo la loro ammissione. I quarantari p' parole ref.

p' parole: nel caso & comma - I all'equal regno. quarantari parole sopponere de': or. manifestamente - I quarantari parole ref.

p' parole. la a cummuniore -

Non parole della e' apponere

Luca Vico +

Alfonso Tho +

Berti Gramina + Bonini Ghe +

Caricini Ercole + Luciani Piering +

Bucardelli. Corico + Klari Armando +

Cimonardi Tolalga + Bianchi Gioranni +

Veddi Aldo + Benelli Celso +

Bielli Mario + Starnone Stenore +

Saccari Armando + Luppi Giordani +

D'Almeida +







**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

**ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE**

**REGGIO EMILIA**

La presente copia, riprodotta su supporto informatico, è conforme all'originale documento cartaceo conservato in questo Archivio Notarile e si rilascia ai sensi dell'art.22. D.Lgs. 7/3/2005 n.82. Si compone di trentadue (32) facciate esclusa la presente. Si rilascia in bollo. L'imposta di bollo viene assolta con contrassegno identificativo n. 01200759830147 di euro 16,00 =====

**Bolletta di riscossione n. 1271 del sedici ottobre duemilaventitre =====**

Reggio Emilia, sedici ottobre duemilaventitre =====

IL CONSERVATORE REGGENTE

Carmen Gallipoli

(atto firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti  
del D.Lgs.07/03/2005 n.82 e ss.mm.ii.)